

Collana Progetto Polis

Comitato di direzione

Francesco Rimoli (Univ. Teramo – direttore scientifico *pro tempore*)

Francesco Bilancia (Univ. Chieti-Pescara)

Franco Maria Di Sciullo (Univ. Messina)

Alessandra Gianelli (Univ. Teramo)

Maria Pia Paternò (Univ. Napoli “Federico II”)

Giulio Maria Salerno (Univ. Macerata)

Comitato scientifico

Gaetano Azzariti (Univ. Roma “Sapienza”), Francesco Bertolini (Univ. Teramo), Giuseppe Bottaro (Univ. Messina), Beniamino Caravita di Toritto (Univ. Roma “Sapienza”), Ana Maria Carmona Contreras (Univ. Siviglia), Paolo Carnevale (Univ. Roma Tre), Carlo Colapietro (Univ. Roma Tre), Claudio De Fiores (Univ. Napoli “Federico II”), Giovanni Dessì (Univ. Roma “Tor Vergata”), Giovanni Di Cosimo (Univ. Macerata), Paolo Di Lucia (Univ. Statale di Milano), Vanda Fiorillo (Univ. Napoli “Federico II”), Gianpaolo Fontana (Univ. Roma Tre), Carlo Fusaro (Univ. Bologna), Tatiana Guarnier (Univ. Camerino), Michael Kahlo (Univ. Lipsia), Luigi Lacchè (Univ. Macerata), Agostina Latino (Univ. Camerino), Vincenzo Lippolis (Univ. Studi internazionali), Luca Loschiavo (Univ. Teramo), Massimo Luciani (Univ. Roma “Sapienza”), Franco Modugno (Univ. Roma “Sapienza” – Giudice della Corte costituzionale), Andrea Morrone (Univ. Bologna), Cesare Pinelli (Univ. Roma “Sapienza”), Francesco Riccobono (Univ. Napoli “Federico II”), Paolo Ridola (Univ. Roma “Sapienza”), Marco Ruotolo (Univ. Roma Tre), Giovanni Serges (Univ. Roma Tre), Massimo Siclari (Univ. Roma Tre), Mauro Simonazzi (Univ. Milano), Mario Tesini (Univ. Parma)

Comitato di redazione

Simone Calzolaio, Italia Maria Cannataro, Carlo Alberto Ciaralli, Leonardo Pace, Giuliano Serges, Tommaso Visone

1. *Tortura di Stato. Le ferite della democrazia*, a cura Alessandra Gianelli e Maria Pia Paternò, Carocci Editore, Roma, 2004.
2. *Conoscenza e potere. Le illusioni della trasparenza*, a cura di Francesco Rimoli e Giulio Salerno, Carocci Editore, Roma, 2006.
3. *Paura dell'Altro. Identità occidentale e cittadinanza*, a cura di Francesco Bilancia, Franco M. Di Sciullo e Francesco Rimoli, Carocci Editore, Roma, 2008.
4. *Fardelli d'Italia. L'unità nazionale tra coesione e conflitti*, a cura di Francesco Bilancia, Franco Maria Di Sciullo, Alessandra Gianelli, Maria Pia Paternò, Francesco Rimoli e Giulio M. Salerno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011.
5. *Democrazia. Storia e crisi di una forma politica*, a cura di Francesco Bilancia, Franco Maria Di Sciullo, Alessandra Gianelli, Maria Pia Paternò, Francesco Rimoli e Giulio M. Salerno, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.
6. *Cura dell'altro. Interdipendenza e disuguaglianza nelle democrazie contemporanee*, a cura di Maria Pia Paternò, Editoriale Scientifica, 2017

Nuove e antiche forme di schiavitù

a cura di

MAURO SIMONAZZI e THOMAS CASADEI

Editoriale Scientifica

Napoli

Il presente volume è pubblicato con il contributo del Fondo di Ateneo per la Ricerca 2015 – 2017 dell'Università degli Studi di Camerino

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti a un doppio referaggio cieco

Progetto Polis

F. Bilancia, F. M. Di Sciullo, A. Gianelli

M. P. Paternò, F. Rimoli, G. M. Salerno

© Copyright gennaio 2018 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli

www.editorialescientifica.com info@editorialescientifica.com

ISBN 978-88-9391-319-5

**Tra storia e teorizzazione giuridica:
per un inquadramento dei caratteri della schiavitù contemporanea***

Thomas Casadei

SOMMARIO: 1. La schiavitù contemporanea. – 2. Un approccio storico-genealogico. – 3. Una sistematica costruzione di disumanità.

1. *La schiavitù contemporanea*

La questione della schiavitù può essere affrontata da diverse angolazioni prospettiche: mediante l'indagine storica (ripercorrendone le sue varie fasi con riferimento ai diversi contesti); lo scandaglio teorico-giuridico (essa è stata a lungo un istituto-cardine degli ordinamenti e degli assetti istituzionali); la disamina di inedite configurazioni (connesse a nuovi sistemi di controllo e assoggettamento e che per essere comprese rinviano alla messa in campo di strumenti di natura sociologica).

Quel che si cerca di realizzare in questo contributo, considerato lo spazio a disposizione, è una sorta di “mappatura” delle molteplici forme di oppressione e dominio che, nel mondo contemporaneo, possono essere comprese mediante il ricorso alla categoria della schiavitù¹.

* Riprendo qui alcune idee e argomentazioni sviluppate in altre sedi, all'interno di un più ampio percorso di ricerca condotto negli ultimi anni; più in particolare, parte della trattazione rielabora il mio contributo “*Catene invisibili?*” *Una genealogia della schiavitù contemporanea*, in *Ricerca-azione e nuove forme di schiavitù*, a cura di J. Betty, Bonomo editore, Bologna, 2017, 43-61.

¹ Far convergere in un medesimo orizzonte d'indagine i vari aspetti del dibattito sulla schiavitù può contribuire all'analisi di un fenomeno che, nella storia dell'umanità, torna in modo costante, seppure mutando aspetto nel corso del tempo: lo illustrano bene i saggi contenuti nel fascicolo dedicato a questo tema dalla rivista, originariamente fondata da Lelio Basso, “*Parolechiave*” (n. 55, 2016), nonché un'opera come *La schiavitù in 100 mappe: dall'antichità ai giorni nostri* di MARCEL DORIGNY e BERNARD GAINOT (Leg edizione, Gorizia, 2016; l'edizione originale in francese è del 2013).

L'intenzione è quella di mostrare, più specificamente, in quali ambiti e con quali modalità un rapporto di tipo schiavile (o paraschiavile) può costituire un dato *strutturale* delle società odierne.

Sotto questo profilo, risulta particolarmente importante indagare le “forme di asservimento del lavoro migrante” mostrando come l’“illegalizzazione” assuma un significato che va ben al di là del numero degli “irregolari” e come in essa sia possibile cogliere una fra le più significative manifestazioni attuali della *violenza legale*; quest'ultima, nelle sue diverse forme, è sempre stata necessaria ad assicurare ai sistemi economici occidentali la quota di lavoro “servile” o “semi-servile” dalla quale hanno continuato a dipendere.

Come è stato osservato, la marginalità del migrante riproduce la sua irregolarità “istituzionale” e ne è a sua volta riprodotta, e proprio tale condizione, sovente *invisibile*, manifesta i tratti tipici del dominio schiavile².

Molto di rado, e solo quando accadono eventi tragici come la morte di un migrante legata al contesto lavorativo in cui era inserito, l'attenzione viene rivolta per un momento alla visione delle migrazioni come forma di grave sfruttamento³ e alla tratta di esseri umani a fini di riduzione in schiavitù⁴.

Questi fenomeni, nei paesi di arrivo, rappresentano strutturalmente l'altra faccia delle migrazioni in Europa.

In questo contesto esiste un particolare gruppo di donne migranti vittime di tratta, le cui storie e le cui condizioni di vita restano spesso ancora più taciute che per gli altri⁵.

² L. MILAZZO, *L'irregolarità normale. Illegalizzazione e asservimento del lavoro migrante*, “Cosmopolis” 13 (2016) 1: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=6>.

³ Significativo, da questo punto di vista, è certamente il lavoro di G. AVALLONE: *Sfruttamento e resistenze: migrazioni e agricoltura in Europa, Italia, Piana del Sele*, Ombre corte, Verona, 2017.

⁴ Cfr., da ultimo, E. PÉREZ ALONSO (dir.), *El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2017; P. DEGANI, C. PIVIDORI, *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori*, Padova University Press, Padova, 2016.

⁵ Si veda a questo riguardo il contributo di Alessandra Sciarba in questo volume. Della stessa autrice si veda, inoltre, *Vulnerabilità, consenso, responsabilità: alcuni casi di grave sfruttamento lavorativo e tratta delle donne migranti in Italia*, “Cosmopolis” 13 (2016) 2: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=4>. Per una specifica analisi della connessione tra lavoro domestico

Al lavoro forzato e disumanizzante (la ben nota *schiavitù da lavoro*⁶) e al fenomeno della tratta estesa su scala globale⁷ (che ripropone oggi “rotte” che fanno della violazione “il rovescio dei diritti umani”⁸) si affiancano inediti, specifici, caratteri della schiavitù contemporanea: basti pensare alle donne e ai bambini segregati e costretti con la violenza alla prostituzione (*schiavitù sessuale*⁹) o ancora al fenomeno persistente, e anche in questo caso sottaciuto sotto il velo delle consuetudini saldamente radicate in molti paesi del mondo, dei *matrimoni forzati e precoci*, una pratica di riduzione in schiavitù costitutivamente connotata dalla violenza di genere contro le donne e le bambine¹⁰.

Alla radice di questi fenomeni, a volerla vedere, rimane un sistema di profonda ingiustizia transnazionale, oltre che interna ai singoli Stati, che si nutre delle disegualianze economiche ma anche, come si

delle migranti e schiavitù si veda, *ex multis*, B. ANDERSON, *Migrant Domestic Workers and Slavery*, in *The Political Economy of New Slavery*, ed. by C. van den Anker, Palgrave, MacMillan, London, 2004, 107-117.

⁶ S. KARA, *Bonded Labor: Tackling the System of Slavery in South Asia*, Columbia University Press, New York, 2012.

⁷ Cfr., da ultimo, E. PÉREZ ALONSO, *El Derecho ante las formas contemporáneas de esclavitud*, cit., 2017; P. DEGANI, C. PIVIDORI, *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori*, cit., 2016. Per alcuni profili di carattere giuridico: C. BIANCHELLI, *Tratta e profili giuridici: quali forme di contrasto?*, “Cosmopolis” 13 (2016) 2: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=2>.

⁸ Al riguardo sia consentito rinviare al mio *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, con un dialogo con É. Balibar, DeriveApprodi, Roma, 2016.

⁹ Cfr. J. O’CONNELL DAVIDSON, *Children and Global Sex Trade*, Polity Press, Cambridge, 2005; S. KARA, *Sex Trafficking: Inside the Business of Modern Slavery*, Columbia University Press, New York, 2008; C. MACKINNON, *Trafficking, Prostitution, and Inequality*, “Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review” (2011), 271-309; O. PATTERSON, *Trafficking, Gender, and Slavery: Past and Present*, in *The Legal Understanding of Slavery*, ed. by Allain, Oxford University Press, Oxford, 2012, 322-359.

¹⁰ Cfr. B.G. BELLO, *Il contrasto dei matrimoni forzati nelle società multiculturali: riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul*, “Notizie di Politeia” 124 (2016), 95-109; M. TAGLIANI, *Matrimoni precoci e forzati. Un fenomeno di portata globale*, “Jura Gentium - Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale” (2017): <http://www.juragentium.org/forum/infanzia/it/tagliani.html>; EAD., *Nuove forme di schiavitù: i matrimoni precoci e forzati*, “Cosmopolis” (2016) 2: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=5>.

cercherà di mostrare, di una cultura patriarcale che, nei contesti lavorativi, produce forme di violenza estrema (che possono coinvolgere, appunto, anche bambini e bambine) e, in quello domestico, produce una delega mercificata della cura che non può che basarsi su forme neo-servili e, in taluni casi, neo-schiavili.

Tutti questi fattori creano quella condizione di vulnerabilità derivante, di fatto, dalla mancanza di alternative rispetto all'“acconsentire”¹¹ all'oppressione e alla completa mancanza di autonomia.

Tali situazioni vengono in genere derubricate a “problemi” di singoli o di gruppi (non senza processi di etnicizzazione e razzializzazione); mostrare che dietro ad essi agisce una *logica sociale globale*, ancorata a specifici contesti economici, politici, giuridico-istituzionali ci pare un contributo utile nella direzione di un “ribaltamento”, dell'acquisizione di una diversa prospettiva, nonché di un possibile invito ad un'azione volta ad abolire tutto ciò che, nel XXI secolo, fa della schiavitù una condizione comune a milioni di esseri umani in carne ed ossa.

Un aspetto rilevante, nel contesto delle schiavitù contemporanee, è poi quello, come si è già accennato, che riguarda le situazioni dei migranti e delle migranti: essi, alla ricerca di un lavoro, si ritrovano assai spesso vittime della criminalità organizzata e ingabbiati in forme di assoggettamento che contemplan la confisca e la segregazione del corpo, nella più completa violazione di ogni diritto umano.

Solo dalla comprensione profonda che il ruolo degli schiavi ha assunto nei diversi tipi di società e il loro ruolo nell'odierna società globale può generarsi, questa la tesi che intendo sostenere, la spinta per l'abolizionismo. E oggi credo sia decisivo legittimare e praticare un nuovo *abolizionismo* perché la schiavitù – nonostante sia stata abolita sul piano giuridico – esiste, si espande e pare avere un grande “avvenire” come ha affermato Étienne Balibar¹².

¹¹ Sulla questione del consenso insiste particolarmente J. O'CONNELL DAVIDSON: *Modern Slavery. The Margins of Freedom*, MacMillan-Palgrave, London, 2015.

¹² É. BALIBAR, *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni*, appendice in forma di dialogo in TH. CASADEI, *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, cit., 105.

2. Un approccio storico-genealogico

In questo quadro, come ho sostenuto anche in altre sedi, adottare un approccio genealogico può essere una via appropriata.

L'elemento principale che accomuna realtà (anche molto diverse) come la schiavitù "degli antichi" e la schiavitù "dei moderni"¹³ è quello della proprietà legale accertata; gli schiavi sono oggetto di proprietà, una proprietà tutelata dal diritto e dal sistema giuridico che può essere, per questo, fatta valere dal padrone.

La schiavitù "degli antichi" è fondata su una motivazione d'ordine *naturale* che distingue il "libero" dallo "schiavo" (in conseguenza della logica stessa dei processi produttivi): appartenente al gruppo etnico dominante il primo, il nemico sconfitto ridotto a "proprietà" il secondo.

Esiste una frattura tra due dimensioni: "meschino", "ignorante", "ignobile" è lo schiavo, capace di "logos" e di umane virtù è il libero – così almeno nella filosofia classica¹⁴.

A Roma, a partire dall'età post-classica (prima le cose stanno diversamente), la schiavitù è un istituto di *jus gentium*¹⁵. Durante il Medioevo il concetto di schiavitù assume già nuovi connotati e si esplicita in una pluralità di figure dipendenti e subordinate quali gli schiavi, i servi della gleba, i coloni, che non necessariamente si escludevano l'una con l'altra. Osserva, a questo riguardo, Luca Baccelli: "il termine latino *servus*, che indicava la condizione di schiavitù, denotava ormai una pluralità di forme di lavoro obbligato e il suo campo semantico si sovrappone con quello di *sclavus*, di origine medievale"¹⁶.

¹³ Cfr. P. CASTAGNETO, *Schiavi antichi e moderni*, Carocci, Roma, 2001 e, soprattutto, M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, Ediesse, Roma, 2017.

¹⁴ R. CAPORALI, *La schiavitù in epoca antica*, in *Il senso della repubblica. Schiavitù*, a cura di Th. Casadei e S. Mattarelli, Franco Angeli, Milano, 2009, 93-110.

¹⁵ S. PIETROPAOLI, *Il concetto giuridico di umanità. Breve storia di un non-detto del diritto*, in *Umanesimo. Storia, critica, attualità*, a cura di M. Russo, Le Lettere, Firenze, 2015, 225-279, 266. In questo volume: F. MERCOGLIANO, *Schiavitù, immigrazione e lavoro in Roma antica. Brevi note*.

¹⁶ L. BACCELLI, *Bartolomé de Las Casas. La conquista senza fondamento*, Feltrinelli, Milano, 2016, 94.

La schiavitù non ripugnava minimamente alla morale comune, la quale continuava – sulla base del modello aristotelico – a considerare lo schiavo alla stregua di uno strumento, di una *cosa*¹⁷.

La schiavitù “dei moderni” è fondata su motivazioni di ordine *sociale* ma, anche in questo caso, non è disgiunta da apparati giuridico-normativi nonché da processi che rimandano alla “natura”: indissolubilmente legata al progetto della modernità (dello Stato-nazione, del colonialismo, nonché della cittadinanza, in una specifica forma *escludente*), essa si intreccia alla retorica della “razza”.

Attraverso lo svolgersi delle vicende della prima età moderna¹⁸ si giunge così all’altro grande paradigma che si suole mettere al centro delle trattazioni sulla schiavitù, ovvero a quello prefigurato dai paesi europei colonizzatori e, soprattutto, dagli Stati Uniti d’America.

Con il progressivo aumento degli arrivi degli schiavi negli Stati americani, la schiavitù venne legalmente istituzionalizzata nella “patria della libertà”, in una specifica congiunzione tra il piano economico-sociale e l’apparato di legittimazione ideologico-culturale: nel 1705, la Virginia raccolse tutti i diversi statuti inerenti alla materia e produsse un vero e proprio *Slave Code*.

Lo *status* degli schiavi non era più quello di strumenti al servizio della casa, bensì quello di una “proprietà mobile”, *oggetto di possesso* ma anche *bene commerciabile, merce*. Nel contesto americano la schiavitù acquisì i contorni e le forme della razza, ed è proprio sulla (presunta) “inferiorità razziale dei neri” che si costruisce la “schiavitù dei moderni” (o “schiavitù coloniale”): il colore della pelle rinvia ad un mondo altro, a “soggetti-non soggetti” che possono essere dominati. È sulle navi negriere che si produce sia una massa di forza lavoro mercificata – sottoponendo gli africani a un regime di violenza e terrore e trasformandoli in numeri su un registro contabile – sia la “gerarchia razziale”. È sulla nave – come spiega, descrivendo il periodo di massima espansione del commercio anglo-americano di schiavi

¹⁷ M. FINLEY, *Una istituzione peculiare?*, in *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, a cura di L. Sichirolo, Guida, Napoli, 1979, 21-39.

¹⁸ Cfr. M. FIORAVANTI, *Il lato oscuro del moderno. Diritti dell’uomo, schiavitù ed emancipazione tra storia e storiografia*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno” 42 (2013), 9-41, e, soprattutto, dello stesso autore, *Schiavitù*, cit., 51-73. Cfr. anche P. DELPIANO, *La schiavitù in età moderna*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

(1700-1808) Markus Rediker – “che gli europei diventano per la prima volta “uomini bianchi” e la variegata composizione etnica e culturale del carico di schiavi si trasforma in “razza negra”. Si tratta di una tragedia che ha visto, nel corso dei secoli, tra i dodici e i quindici milioni di bambini, giovani e donne africane strappati ai loro luoghi d’origine e alla loro famiglie per essere imbarcati, ossia ridotti a una merce che poteva essere acquistata, utilizzata, data in prestito, scambiata, lasciata in eredità”¹⁹.

Ciò che, invece, distingue le forme storiche e legali di schiavitù dalla schiavitù (illegale) “dei contemporanei”²⁰ è che nessuno oggi cerca di affermare il diritto di proprietà sullo schiavo, non esistendo più alcuna forma legale di proprietà di un essere umano. Costui viene sottoposto alla minaccia della violenza e spesso materialmente ridotto “in catene”, ma nessuno sostiene apertamente che sia “di sua proprietà”.

Nonostante questa differenza tra “nuova” e “vecchia” schiavitù, si può convenire sul fatto che ciò di cui si sta parlando sia schiavitù: il totale controllo di una persona su un’altra a scopo di sfruttamento e di dominio²¹.

L’aspetto che caratterizza tutte le nuove forme di schiavitù è quello della *vulnerabilità*.

Le vittime sono prigioniere della povertà, non istruite e vivono in realtà sociali ed economiche estremamente difficili, sovente tragiche, ove tutti i diritti umani fondamentali possono essere violati e sono violati: è la mancanza di alternative concrete che spinge molte persone (più o meno volontariamente) verso la schiavitù.

La differenziazione etnico-razziale non è più l’elemento fondamentale come nella schiavitù tradizionale ma le sue tracce restano: l’“altro” è ancora concepito come *inferiore* – e l’origine in questo mantiene un suo rilievo – e ciò significa istituire una *distinzione gerar-*

¹⁹ M. REDIKER, *La nave negriera: la grande macchina del mondo atlantico* (2007), tr. it. Il Mulino, Bologna, 2014, 16.

²⁰ TH. CASADEI, *La schiavitù dei contemporanei*, “Ragion pratica” (2010) 2, 333-344. In questo volume si possono vedere le considerazioni contenute nel contributo di AGOSTINO LATINO.

²¹ Cfr. A. COFFEE, *Slavery, Domination and the Corruption of Democracy*, “Cosmopolis” (2016) 2: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=8>.

chica sulla quale legittimare un potere, delle pratiche, precisi assetti del sistema giuridico, politico, sociale.

Per combattere la schiavitù come pratica ordinariamente frequente nella storia è necessario comprendere ciò che la favorisce e l'ha favorita, come abbia potuto essere accettata e giustificata per secoli, e come ancora – per quanto nella forma oscura dell'invisibilità – possa esserlo.

Uno sforzo *definitorio e tipologico* è, insomma, necessario.

Ecco perché secondo Olivier Pétré-Grenouilleau, curatore di un celebre *Dictionnaire des esclavages*²², non solo è utile ma pure indispensabile tentare di pensare la schiavitù in maniera *globale*²³, nella consapevolezza della diversità dei contesti e delle sue forme concrete, così come dei modi in cui i suoi attori (schiavi e padroni) l'hanno vissuta.

Lo storico francese ritiene che per rendere conto della schiavitù non sia sufficiente ricorrere alla volontà di dominare né al diritto, sebbene l'istituto della schiavitù sia stato sempre più o meno codificato; a suo avviso non sarebbe utile neanche riassumere la schiavitù, come ha fatto Orlando Patterson, nell'idea di "morte sociale"²⁴. Si può dire, piuttosto, ciò che la schiavitù *non* è: non è interamente riducibile a una forma di produzione economica o all'idea di sfruttamento; essa è esistita tanto nell'economia antica quanto nell'epoca medievale, tanto al tempo del capitalismo commerciale quanto in quello del capitalismo industriale. E certo non è scomparsa nell'era postindustriale, o postfordista, come hanno ampiamente mostrato studi recenti²⁵.

Pétré-Grenouilleau opta allora per una definizione che consiste nel mettere al centro del sistema schiavista lo schiavo, l'essere umano ridotto in schiavitù. Definendo chi è lo schiavo, a suo avviso, è possibi-

²² O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU, *Dictionnaire des esclavages*, Larousse, Paris, 2010, 12.

²³ Si vedano, in proposito, le opere di O. PÉTRÉ-GRENOUILLEAU: *Les traites négrières. Essai d'histoire globale*, Gallimard, Paris, 2004; tr. it.: *La tratta degli schiavi. Saggio di storia globale*, Il Mulino, Bologna, 2006 (rist. 2010); *Qu'est-ce que l'esclavage? Une histoire globale*, Gallimard, Paris, 2014.

²⁴ O. PATTERSON, *Slavery and Social Death. A Comparative Study*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1982.

²⁵ Si veda, tra gli altri, G. BRONZINI, *La schiavitù nel lavoro contemporaneo. Dal decent work ai diritti oltre la subordinazione*, "Parolechiave" 55 (2016), 49-66.

le evitare tutti i problemi che derivano dagli approcci troppo restrittivi al concetto di schiavitù e da quelle definizioni troppo ampie che finiscono per far rientrare qualsiasi forma di sfruttamento dell'uomo sull'uomo o di dipendenza sotto la categoria della schiavitù.

In primo luogo, lo schiavo è, *strictu sensu*, “toujours un Autre ou quelqu'un transformé en un autre, et exclu d'une dimension fondamentale (il n'est pas forcément exclu du tout, ne serait-ce que pour éviter trop fortes tensions) dans la vie du groupe de ses maîtres”²⁶.

Le forme in cui si dà questa *esclusione* variano nel tempo e nei luoghi: per gli ateniesi discriminare decisivo era la lingua greca e la partecipazione alla vita della *polis* (e in questo senso, è sempre bene ricordarlo, agli schiavi erano accomunati donne e bambini); per altri popoli sono state le differenze che potevano essere definite secondo diversi parametri: l'appartenenza religiosa o tribale; il colore della pelle; la lingua; i costumi; lo *status* economico. Ciascuna di queste differenze era utilizzata per separare nettamente, ovvero *discriminare*, gli schiavi da chi li possedeva.

Lo schiavo, in secondo luogo, è “proprietà” del suo padrone, e in questo senso si rivela pienamente la connotazione giuridica che ha avuto a lungo la definizione della figura dello schiavo. Nel tempo presente, altre forme di possesso - al di là del diritto o, a volte, in seguito a procedure perverse o antinomiche del diritto stesso - possono perpetuarsi mediante pratiche di dominio, sopraffazione, violenza.

Infine, in terzo luogo, poiché è “Altro” e oggetto di possesso di un padrone, l'essere umano ridotto in schiavitù può vedere, inerme, la propria umanità messa in discussione e venir comparato a una cosa o a un animale. Ma, d'altra parte, rimane una persona ed è riconosciuta come tale e in questa contraddizione fra “persona” e “oggetto di valore” (come una cosa in quanto proprietà) risiede tutta l'ambivalenza della forma schiavile.

Questa definizione di schiavo permette di affermare che la schiavitù *strictu sensu* non è scomparsa: essa risponde alla figura dello schiavo come “altro” e “possedé” da altri, un possesso che può essere la conseguenza di accordi o di contratti, spesso illegali certo ma che legano e opprimono coloro che ne sono l'oggetto.

²⁶ O. PETRE-GRENOUILLEAU, *Qu'est-ce que l'esclavage? Une histoire globale*, cit., 15.

Con quest'ottica, ad avviso di Pétré-Grenouilleau, si dovrebbe guardare alle forme contemporanee di schiavitù.

La proposta dello storico francese è certamente utile ma credo a essa vada combinata l'interpretazione suggerita da Sidi Mohamed Barkat e ripresa da Balibar²⁷. L'essere "altro" e "possedé" da altri implica un processo di *de-umanizzazione*, di riduzione a cosa che – da sempre – connota la pratica della schiavitù. Da questo punto di vista occorre stabilire e poi sancire, *anche mediante la sistematica giuridica*, che esistono dei "corps d'exception"; sarebbe così possibile contrastare le cause che stanno alla base di tali processi a cominciare da un piano istituzionale e politico, mediante quella che Norberto Bobbio concepiva come "funzione promozionale del diritto"²⁸, non solo mediante un intervento di tipo penale e repressivo.

Pratiche di segregazione, di marginalizzazione, nonché di utilizzo a fini economici e di estremo e violento assoggettamento, rispetto a persone concepite come "rifiuti", "scarti d'umanità" vanno allora individuate e contrastate.

Per ragioni di efficacia nell'intervento – dunque adottando un *approccio realistico* – penso sia bene distinguere allora, come è ormai consolidato nella letteratura italiana su questi temi²⁹, tra varie forme di violazione dei diritti quali lo *sfruttamento*, il *grave sfruttamento* (o *ipersfruttamento*), la *riduzione in schiavitù* (con la possibilità di individuare una forma ulteriore tra il grave sfruttamento e la riduzione in schiavitù quale il *para-schiavismo*).

Questa partizione per quanto ormai assodata in dottrina è, a tutt'oggi, motivo di dibattito tra gli studiosi della tematica e i confini

²⁷ S.M. BARKAT, *Le corps d'exception: Les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie*, Éditions Amsterdam, Paris, 2005.

²⁸ N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione: nuovi studi di teoria del diritto*, Edizioni di Comunità, Milano, 1976 (n.e. con una prefazione di M. Losano, Laterza, Roma-Bari, 2007).

²⁹ Cfr. S. LA ROCCA, *Tratta, lavoro forzato e grave sfruttamento lavorativo: legislazioni e politiche poste a contrasto*, in *Schiavitù di ritorno. Il fenomeno del lavoro gravemente sfruttato: le vittime, i servizi di protezione, i percorsi di uscita, il quadro normativo*, a cura di F. Carchedi, Maggioli, Santarcangelo di R. (RN), 2010, 147-204; F. CARCHEDI, *Schiavitù latenti: forme di grave sfruttamento lavorativo nel ferrarese*, prefazione di G. Mottura, Maggioli, Santarcangelo di R. (RN), 2014; E. NOCIFORA, *Quasi schiavi: paraschiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XX secolo*, Maggioli, Santarcangelo di R. (RN), 2014.

tra queste diverse forme non sono certamente così netti e definiti in modo inequivocabile.

In tale contesto particolarmente significativa è la sentenza del 13 luglio 2017 che ha riconosciuto il reato di riduzione in schiavitù a carico di alcuni imprenditori agricoli. Si tratta del punto di arrivo di un cammino iniziato nel 2011, a Nardò, in provincia di Lecce, con lo sciopero di un mese dei braccianti alloggiati all'interno della masseria Boncuri e guidati dall'ingegnere camerunense Yves Sagnet³⁰. La riduzione in schiavitù è stata contestata come reato a 11 imputati dalla sentenza pronunciata dai giudici della Corte di Assise del Tribunale di Lecce nel processo nato dall'inchiesta Sabr, dal nome di uno dei caporali che organizzava buona parte del lavoro agricolo stagionale nel territorio di Nardò.

Come è stato osservato, "lo sfruttamento lavorativo nel territorio di Nardò non è certo una novità: si registra ininterrottamente da oltre vent'anni, con un'intensità che nel tempo ha continuato a crescere, a seguito della modificazione di diversi fattori che hanno a che vedere tanto con la struttura produttiva, con le modificazioni delle colture agricole, quanto con elementi socio-economici più generali, vale a dire con le filiere produttive e distributive del settore, la crisi economica, che ha spinto verso l'agricoltura soggetti prima impiegati nel settore industriale e in quello dei servizi nelle città del centro-nord Italia, e le ricadute sociali delle politiche migratorie, con la conseguente riconfigurazione delle presenze migranti del territorio. Nelle campagne di Nardò, come nel resto del paese, è aumentato in maniera consistente il numero di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di altre forme di protezione – alcuni ancora formalmente nel sistema di prima o seconda accoglienza italiana, altri che vi sono comunque transitati – impiegati nella raccolta stagionale. Era un rifugiato politico anche Abdullah Mohamed, morto il 20 luglio del 2015, a soli 47 anni, men-

³⁰ BRIGATE DI SOLIDARIETÀ ATTIVA, *Sulla pelle viva. Nardò: la lotta autorganizzata dei braccianti immigrati*, DeriveApprodi, Roma, 2012. Per alcune considerazioni più generali, in tema di lotte migranti, si veda, nella letteratura italiana, B. SPOTO, *La rivolta come prospettiva di analisi dell'immigrazione: i casi di Rosarno e delle banlieues*, in *Giustizia Globale. Problemi e prospettive*, a cura di in Sciacca, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2011, 161-179.

tre raccoglieva pomodori in un campo di proprietà di uno degli imputati nel processo Sabr, ora condannati in primo grado”³¹.

La sentenza costituisce un risultato di grande importanza. Tuttavia, nelle campagne di Nardò – così come in altre zone rurali italiane ed europee (in Francia e in Spagna, in particolare)³² – la situazione dei lavoratori, nel complesso, non pare migliorata: il ghetto continua ad esistere, il lavoro nero continua a rappresentare la modalità prevalente di impiego e il caporalato continua ad essere il meccanismo abituale per l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro³³. Anche l’approvazione della recente legge contro il caporalato (la n. 199/2016), di fatto, rischia di avere scarsa possibilità di successo nel contrasto allo sfruttamento in agricoltura, perché – pur inasprendo le pene per le aziende oltre che per i caporali³⁴ – è una legge che si limita ad estendere il reato di intermediazione lavorativa illegale anche alle aziende agricole, mentre non interviene sostanzialmente sulle condizioni istituzionali, economiche e sociali, nelle quali prendono forma, tanto il caporalato, quanto, più in generale, i processi di radicale sfruttamento in agricoltura fino alla riduzione in schiavitù³⁵.

Fin quando la lotta contro il caporalato non sarà associata ad una lotta forte, capillare e incisiva per i diritti del lavoro³⁶, probabilmente

³¹ A. CINIERO, *Processo Sabr, in Italia esiste la schiavitù*, l’articolo è apparso sul portale “Sbilanciamoci” al seguente link: <http://sbilanciamoci.info/italia-esiste-la-schiavitù/>. Si vedano anche E. SIMONETTI, *Morire come schiavi: la storia di Paola Clemente nell’inferno del caporalato*, Imprimatur, Reggio Emilia, 2016 e A. LEOGRANDE, *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud*, Feltrinelli, Milano, 2016.

³² Si veda al riguardo la ricerca sul campo condotta in A.M. GARRAPA, *Braccianti just in time. Raccoglitori stagionali a Rosarno e Valencia*, Usher, Firenze, 2016.

³³ Si vedano, su questo aspetto cruciale, A. GIULIANI, *I reati in materia di caporalato, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, Padova University Press, Padova, 2015; A. EPIFANI, *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro: analisi sistemica del fenomeno del caporalato*, Key, Vicalvi, 2017.

³⁴ La legge del 2011, approvata dopo il primo sciopero dei migranti contro lo sfruttamento nei campi, è rimasta largamente inefficace in quanto le sanzioni riguardavano solo i caporali e non le aziende. Cfr. Y. SAGNET, L. PALMISANO, *Ghetto Italia: i braccianti stranieri tra caporalato e sfruttamento*, Fandango, Milano, 2015.

³⁵ Cfr. M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., 160-161.

³⁶ Questa la prospettiva ben tratteggiata in F. DI MARZIO, *Agricoltura senza caporalato*, Donzelli, Roma, 2017. Prezioso al riguardo è il lavoro svolto dall’OSSERVATORIO PLACIDO RIZZOTTO della Federazione lavoratori AgroIndustria della CGIL che produce da qualche anno una preziosa documentazione sul fenome-

si otterrà poco. Gli interventi sul piano penalistico – che hanno condotto il legislatore a modificare la fattispecie presente nel Codice penale nel 2003 e nel 2014³⁷ – rischiano di essere insufficienti, così come pure la lotta al caporalato rischia di essere del tutto vana se non si interviene normativamente in altre direzioni (ciò vale per l'Italia ma anche per gli altri paesi europei). Da un lato, potenziando gli strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e invertendo radicalmente la tendenza, in atto da quasi un trentennio, che seguita a mortificare il *corpus di diritti sociali*³⁸ mediante un modello di sviluppo che impone “crescita” mortificando le condizioni del lavoro fino a renderlo privo di dignità³⁹; dall'altro, intervenendo sul piano delle *politiche migratorie*, favorendo modalità di ingresso e permanenza in condizioni di regolarità sul territorio che mettano in discussione l'attuale sistema di (non) accoglienza così come si è riconfigurato in Italia (e in Europa) almeno dal 2011⁴⁰.

no: si veda, da ultimo, *Agromafie e caporalato: terzo rapporto*, Ediesse, Roma, 2016. Secondo quest'ultima fonte sarebbero 100 mila i lavoratori ridotti in situazioni di paraschiavitù e 5 mila quelli in condizioni di vero e proprio schiavismo.

³⁷ Scarsamente applicata fino agli anni ottanta, la fattispecie con le revisioni legislative ha visto radicalmente cambiare le norme in tema di riduzione in schiavitù caratterizzata dalla “soggezione continuativa” (art. 600), di tratta di persone (art. 601) e di acquisto e di alienazione di schiavi (art. 602). Per una trattazione di questi profili, si vedano: M.G. BARBIERI, *La schiavitù e i ferri del mestiere del penalista*, “Ragion pratica” 35 (2010), 439-454; e P. SCEVI, *Nuove schiavitù e diritto penale*, Giuffrè, Milano, 2014.

³⁸ Per un'argomentazione articolata sul nesso tra forme di schiavitù contemporanea e contrasto mediante l'effettività dei diritti sociali ed economici rinvio a A. YASMINE RASSAM, *International Law and Contemporary Forms of Slavery: An Economic and Social Rights-Based Approach*, “Penn State International Law Review” (2005) 4, 809-855.

³⁹ Si vedano, su questo versante, le considerazioni sviluppate in M. ROCCELLA, *La condizione del lavoro nel mondo globalizzato: tra vecchie e nuove schiavitù*, “Ragion pratica” 35 (2010), 419-438. Più in generale, per alcune strategie volte al cambiamento del modello economico e sociale predominante, si vedano i contributi di N. DOWER, E. DOWLING, I. MANOKHA, G. VAN BUEREN all'interno della raccolta curata da van den Anker, *The Political Economy of New Slavery*, cit., Part III.

⁴⁰ Per alcune riflessioni in materia – all'interno di una più ampia discussione in chiave giusfilosofica su soggetti di diritto e istituzioni – si vedano i contributi di ENRICA RIGO, *Soggetti e spazi in trasformazione: appunti per una Critical Migration Theory* e EMILIO SANTORO, *I rifugiati e le nostre categorie di morale, politica, diritto e democrazia*, in *Le teorie critiche del diritto*, a cura di O. GIOLO e M.G. BERNARDINI,

Ciò implicherebbe appunto – rispetto agli assetti egemoni e dominanti – una revisione delle strutture produttive e una concezione delle migrazioni improntate a principi di giustizia sociale, anziché di profitto per pochi e di difesa dei confini (all’insegna di una “sicurezza” che è richiamata, nel discorso pubblico e politico, in modo prevalentemente strumentale e retorico).

3. Una sistematica costruzione di disumanità

Come si è accennato, i vari modelli di schiavitù si basano sulla *dependenza* e sulla *vulnerabilità* del soggetto dominato o che si intende dominare. È per questa ragione che in epoca odierna, in un mutato scenario, persistono le forme della schiavitù e si producono continuamente – mutuando un’espressione di Zygmunt Bauman – “vite di scarto”⁴¹.

Nel mondo contemporaneo, la schiavitù è un fenomeno complesso, multiforme e in continua evoluzione: “ritorna”, a volte è “latente”, si presenta in nuove configurazioni (per questo viene definita in molta letteratura “nuova”) o con modalità contigue a quella tradizionale (“paraschiavili” come le definisce qualcuno⁴²). Nonostante i tentativi di far passare sotto silenzio i dati della realtà, si parla di decine di milioni di vittime che fruttano all’economia mondiale miliardi di dollari⁴³. Uomini ma soprattutto, come si è osservato all’inizio di questo contributo, donne e bambini, sono soggetti a forme di segrega-

Pacini, Pisa, 2017, rispettivamente alle pagine 133-150 e 151-166. Per alcuni significativi spunti di analisi, pienamente sintonici con quanto sostenuto in queste pagine, si veda anche O. GIOLO, *Status in trasformazione. Il diritto di cittadinanza nell’esperienza europea*, in EAD., *Diritti e culture. Retoriche pubbliche, rivendicazioni sociali, trasformazioni giuridiche*, Aracne, Roma, 2012, 23-55.

⁴¹ Z. BAUMAN, *Vite di scarto* (2003), tr. it. Laterza, Roma-Bari, 2005. Cfr. TH. CASADEI, “Human wastes”? *Contemporary Forms of Slavery and New Abolitionism*, “Soft power. Revista euro-americana de teoría e historia de la política” (2016) 2, 109-124.

⁴² Cfr., di recente, L. CANFORA, *La schiavitù del capitale*, Il Mulino, Bologna, 2017.

⁴³ Si vedano, tra gli altri, C. VAN DEN ANKER, *The Political Economy of New Slavery*, cit.; J. QUIRK, *Unfinished Business: A Comparative Survey Historical and Contemporary Slavery*, Unesco Publishing, Paris, 2009; e, da ultimo, S. KARA, *Modern Slavery. A Global Perspective*, Columbia University Press, New York, 2017.

zione e violenza estrema, a violazioni dei diritti umani che hanno ambiti e caratteristiche, in taluni casi, diversi rispetto al passato.

Quantificare con precisione il fenomeno è assai difficile perché le catene della schiavitù paiono, di fatto, *invisibili*. Essendo vietata, essa può sopravvivere solo nel segreto, ed effettivamente, non serve incatenare le vittime per metterle in trappola, basta *confiscare*, come capita nel caso di molti immigrati, le carte d'identità, i passaporti, perché cessino di esistere sul piano giuridico. Chi è ridotto in condizioni di schiavitù – nell'epoca della globalizzazione in cui tutto, apparentemente, è accessibile – è sovente “invisibile” sia agli occhi della legge sia a quelli della società e del mondo.

È l'identità stessa delle persone soggiogate ad essere completamente negata⁴⁴, si è detto, in precedenza: *corps d'exception*, “vite di scarto”, corpi “usa e getta”⁴⁵, in sostanza – e di nuovo, come ai tempi della schiavitù legale – *cose*. Assoggettamento, sofferenza, reclusione – tutto ciò che accompagna una condizione di *vulnerabilità* che avviene *segregazione* – sono le condizioni che caratterizzano la schiavitù odierna.

Condizioni tanto più difficili da decifrare dal momento che la sfera della schiavitù è assai spesso, nei paesi occidentali, la *clandestinità*⁴⁶: tale condizioni sono il terreno di cultura sul quale crescono tutte le crudeltà, a scapito dello *ius migrandi* sancito in documenti fondamentali a livello internazionale. In tal senso emerge la connessione – sempre più dura – tra schiavitù e immigrazione, tra riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. Quest'ultima si sviluppa con nuovi scenari ed “evolve” al ritmo dei grandi cambiamenti economici, sociali, demografici; ciò che non muta sono le vie attraverso le quali si

⁴⁴ Si vedano, su questo specifico aspetto, i lavori di S. VIDA: *Identità precarie. Il soggetto neoliberale tra incertezza, governabilità e violenza*, “Materiali per una storia della cultura giuridica” (2016) 2, 479-506 e *Neoliberismo, biopolitica e schiavitù. Il capitale umano in tempo di crisi*, “Cosmopolis” 13 (2016) 2: <http://www.cosmopolisonline.it/articolo.php?numero=XIII22016&id=9>.

⁴⁵ K. BALES, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale* (1999), tr. it. Feltrinelli, Milano, 2000.

⁴⁶ Sul punto: E. RIGO, *Razza clandestina. Il ruolo delle norme giuridiche nella costruzione di soggetti-razza*, in *L'immigrazione tra diritti e politica globale*, a cura di C.B. Menghi, Giappichelli, Torino, 2002, 107-142.

struttura – da Sud verso Nord – e gli spazi nei quali si attua – quelli del mercato⁴⁷.

La questione della schiavitù chiama sempre in causa la nozione di dignità umana⁴⁸.

Che cosa richiede la dignità umana? Non è sufficiente proclamarla nei documenti ufficiali e nelle dichiarazioni internazionali in cui ci si limita ad esaltare in via normativa il valore delle persone a livello universale, ma occorre partire dalla constatazione *realistica* che in gran parte del mondo gli esseri umani sono ridotti ad “hommes jetables”⁴⁹ o, addirittura, a “non-persone”⁵⁰.

Se “il capitalismo non ha inventato la schiavitù” – osserva Balibar – “l’ha tuttavia generalizzata e perfezionata, all’interno del quadro di una economia mondiale del lavoro forzato che gli è stata essenziale quanto il mercato o la rivoluzione industriale”⁵¹. La pratica della riduzione in schiavitù ha pertanto attraversato il capitalismo per proiettarsi oltre, così come ha fatto anche la figura antropologica e biopolitica del *corps d’exception*.

Il capitalismo contemporaneo continua quindi – ancora con Balibar – “a utilizzare in maniera massiccia vecchie forme di schiavitù”, di cui “la differenza etnica ‘razzializzata’ costituisce il presupposto o il risultato”, “oltre a svilupparne di nuove: il turismo sessuale di massa e le stesse migrazioni di lavoratori non-qualificati”.

In conclusione, seguire un percorso di carattere genealogico consente di “squarciare il velo” che sovente occulta le forme di schiavitù del presente e con uno sguardo attento mirare a cogliere gli elementi che queste hanno in comune con le “vecchie” istituzioni schiavili – l’esclusione dell’altro, del “possédé”, e la sua de-umanizzazione.

⁴⁷ Si veda, da ultimo, lo *Special Issue-Where’s the Evidence?* della rivista “Anti-Trafficking Review” 8 (2017), in particolare, per uno sguardo d’insieme l’editoriale di S. YEA, *Editorial: The Politics of Evidence. Data and Research in Anti-trafficking Work* (ivi, 1-13): www.antitraffickingreview.org (cui si rimanda anche per l’ampia letteratura sul tema).

⁴⁸ P. BECCHI, *Dignità umana*, in *Filosofia del diritto. Concetti fondamentali*, a cura di U. Pomarici, Giappichelli, Torino, 2007, 154-181.

⁴⁹ B. OGILVIE, *L’homme jetable: essai sur l’exterminisme et la violence extrême*, Editions Amsterdam, Paris, 2012.

⁵⁰ A. DAL LAGO, *Non-persone: l’esclusione dei migranti in una società globale*, n.e. Feltrinelli, Milano, 2004.

⁵¹ É. BALIBAR, *Il ritorno della razza: tra società e istituzioni*, cit.

Questo approccio consente, inoltre, di evidenziare le specificità delle forme contemporanee di schiavitù, ossia la loro relazione con la reiterata violazione della dignità umana, nonché la loro stretta connessione con situazioni di emarginazione, ghettizzazione, stigmatizzazione, criminalizzazione che sono l'esito di una sistematica costruzione di disumanità su scala globale, ma anche su scala nazionale e territoriale, nei contesti delle città e degli spazi urbani.

La violazione della dignità umana e dei diritti umani fondamentali attraverso la riduzione degli uomini e delle donne, dei bambini e delle bambine, a cose (ciò che, appunto, definiamo schiavitù) può essere contrastata sollevando il velo della libertà giuridica che sovente la nasconde⁵². Di fronte a forme estreme e radicali di sfruttamento, soggezione e dominio, la pratica e l'effettività dei diritti – che non può essere disgiunta da lotte, rivendicazioni, mobilitazioni sociali e politiche – è la via che può consentire di “riallacciare”, in un mutato contesto, “i fili della battaglia abolizionista”⁵³.

⁵² Si vedano in proposito le puntuali argomentazioni contenute in F. VERGÈS, *L'homme prédateur. Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps*, Albin Michel, Paris, 2011.

⁵³ Così M. FIORAVANTI, *La schiavitù*, cit., 163.

